



I problemi della risoluzione per inadempimento, e l'atto risolutorio “assoluto”: una provocazione (prendendo spunto da un libro recente)*



Vincenzo Roppo

Prof. emerito dell’Università di Genova

SOMMARIO: **1.** La criticità della risoluzione per inadempimento: l’alea e il tempo del giudizio pregiudicano la gestione efficiente delle risorse. – **2.** Salvo il caso che gli interessi e le volontà delle parti convergano per la risoluzione. – **3.** La divergenza fra gli interessi e le volontà delle parti in ordine alla risoluzione: all’incertezza sulle prestazioni si aggiunge il pregiudizio alla loro attuabilità pratica. – **4.** I meccanismi di risoluzione stragiudiziale contemplati dal sistema non eliminano le criticità. – **5.** La provocazione scandalosa dell’atto risolutorio “assoluto”: attribuire efficacia *tout court* risolutoria alla dichiarazione unilaterale di parte, ancorché infondata nei suoi presupposti legittimanti. – **6.** Ma davvero così scandalosa? La forza del fatto, e la centralità del risarcimento. – **7.** Il valore dell’autoresponsabilità. – **8.** Perimetrire l’area della provocazione.

1. La criticità della risoluzione per inadempimento: l’alea e il tempo del giudizio pregiudicano la gestione efficiente delle risorse

La lettura del bel libro di Andrea Caloni, *Risoluzione per inadempimento e comportamento contraddittorio. Autoresponsabilità e struttura del rimedio* (Torino, Giappichelli, 2024) spinge a tornare su un tema che ho sempre ritenuto fra i più complicati e inafferrabili dell’intero diritto dei contratti - qualcosa come un “buco nero” dell’universo

* Il testo rielabora l’intervento svolto a *Percorsi di ricerca nel diritto civile. L’Associazione Civili-sti Italiani incontra i giovani studiosi* (Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza, 27 novembre 2025).

contrattuale. Personalmente ne vedo solo un altro che rivaleggia con la risoluzione per inadempimento quanto a complicatezza e inafferrabilità: la condizione (che non per caso è, sotto vari profili, abbastanza parente della risoluzione).

Il libro di Caloni coglie il cuore del problema, individuando quella che si presenta come la criticità essenziale del rimedio. È una criticità che si lega non tanto alle regole sostanziali, quanto al meccanismo procedurale, operativo del rimedio risolutorio: nella misura in cui la risoluzione è materia controversa di un giudizio, si crea incertezza su (quella che risulterà) la sorte del contratto all'esito del giudizio di risoluzione, incertezza destinata a durare tanto a lungo quanto a lungo durerà il giudizio, e quindi molto a lungo. Incertezza sulla sorte del contratto (di cui per anni e anni non si sa se cadrà o starà in piedi) significa più praticamente incertezza sulla sorte delle prestazioni implicate dal contratto: quelle già eseguite restano all'*accipiens* o vanno restituite al *solvens*? quelle ancora da eseguire vanno eseguite, o chi le doveva ne è liberato?

Ma incertezza sulle prestazioni significa incertezza sulle risorse economiche che esse implicano: chi adesso ha a sue mani le risorse corrispondenti alla prestazione ricevuta ne perderà forse la disponibilità, che tornerà a controparte? Chi non ha ancora eseguito la sua ignora se all'esito del giudizio avrà bisogno delle risorse necessarie per eseguirla, o no. E controparte non sa se a suo tempo acquisirà, oppure no, le risorse corrispondenti alla prestazione che il contratto prevede a suo favore.

Pendente il giudizio di risoluzione, tutte queste risorse restano come congelate nel freezer dell'incertezza: non si sa a chi appartengono, o in prospettiva apparterranno; non sa si chi attualmente può, o in prospettiva potrà, gestirle. Questo è socialmente dannoso, perché pregiudica l'uso efficiente delle risorse economiche, che è interesse della società. È chiaro allora quale dovrebbe essere un obiettivo essenziale delle regole sulla risoluzione per inadempimento: neutralizzare o minimizzare l'incertezza insita nel relativo giudizio, e con essa ridurre le aree di inefficienza nell'uso delle risorse.

Una parentesi, per rilevare che problemi analoghi, a ben vedere, si pongono nella situazione idealmente e simmetricamente rovesciata, in cui risulti controverso non già se sia morto (per risoluzione) un contratto che certamente si era formato ed esisteva, bensì se sia nato e sia esistente un contratto del quale una parte afferma, e l'altra nega, la conclusione in base alle regole degli art. 1326 ss. c.c. Anche qui, fino all'esito del giudizio non si sa se i corrispondenti effetti si producono o meno, se le corrispondenti prestazioni sono dovute o meno: donde l'incertezza sulle risorse implicate da quegli effetti e da quelle prestazioni (avevo portato attenzione al tema nel mio *A partire dalla formazione: divagazioni non molto ortodosse in tema di contratto*, in *Il contratto del duemila*, 4° ed., Giappichelli, Torino, 2020, p. 17 ss.).

2. Salvo il caso che gli interessi e le volontà delle parti convergano per la risoluzione

Ovvio che il problema non si pone quando entrambe le parti chiedono (o accettano) la risoluzione: tipicamente, quando una parte agisce in risoluzione contro l'altra, e que-

sta – oltre a difendersi negando il proprio inadempimento – chiede in riconvenzionale la risoluzione per inadempimento dell'attore; oppure quando una parte attiva contro l'altra qualche dispositivo di risoluzione stragiudiziale, e l'altra manifesta espressamente o implicitamente acquiescenza all'effetto risolutorio.

In casi del genere, non c'è spazio per la perniciosa incertezza di cui si è detto: il contratto è risolto senza margine di dubbio, e si sa subito chi ha titolo a gestire le risorse implicate dalle prestazioni contrattuali.

È un felice portato della convergenza che qui si registra fra gli interessi delle due parti, in ordine alle reciproche prestazioni. L'interesse di entrambe si concentra di più sulla prestazione a proprio carico: entrambe puntano prioritariamente a esonerarsene se ancora non l'hanno eseguita, o a recuperarla se l'hanno già eseguita. Sono meno interessate alla controprestazione contrattualmente prevista a loro favore, la cui perdita ritengono un prezzo che vale la pena di pagare per il salvataggio della prestazione da esse dovuta o eseguita.

3. La divergenza fra gli interessi e le volontà delle parti in ordine alla risoluzione: all'incertezza sulle prestazioni si aggiunge il pregiudizio alla loro attuabilità pratica

Invece il problema si pone - e acutamente - quando le parti hanno interessi divergenti: l'attore in risoluzione vuole esonerarsi dalla propria prestazione, o recuperarla; il convenuto è interessato a conseguire o trattenere proprio quella prestazione, dovutagli dall'attore, e quindi contesta i presupposti della risoluzione.

È qui che sorge la criticità: per la durata del processo le parti non sanno le sorti delle rispettive prestazioni, sicché le risorse corrispondenti sono congelate. Ma non solo. Oltre all'incertezza circa la sorte giuridica delle prestazioni, si registra un altro inconveniente, che riguarda l'attuabilità pratica delle prestazioni stesse.

Da un lato, questa può essere pregiudicata dal lungo tempo che separa la nascita della lite dalla conclusione del giudizio. Immaginiamo che questo dica che il contratto non è risolto, e che la prestazione contrattuale va eseguita: ma siamo a distanza di anni da quando la prestazione era stata prevista; e dopo tanto tempo è ben possibile che la prestazione sia diventata difficilissima se non impossibile da eseguire, o non corrisponda più all'interesse del creditore. Oppure immaginiamo che, all'opposto, il giudizio si concluda con la pronuncia di risoluzione, cui dovrebbe conseguire la restituzione delle prestazioni eseguite: ma, di nuovo, è il lungo tempo trascorso a rendere problematica la restituzione di una prestazione che l'*accipiens* aveva ricevuto anni e anni prima.

Dall'altro lato, è probabile che l'attuazione pratica della prestazione sia messa in crisi dall'atteggiamento soggettivo della parte che la deve. Immaginiamo che una parte agisca in risoluzione per liberarsi dall'obbligo di prestare, che il convenuto contesti la risoluzione chiedendo in riconvenzionale l'adempimento della prestazione a suo favore, e che il giudizio dia ragione al convenuto. Ma la parte che voleva la risoluzione è nella posizione di chi non vuole eseguire il contratto! E il fatto stesso che una parte non voglia

eseguire il contratto renderà altamente improbabile che il contratto venga eseguito, perché la parte pur legalmente obbligata si mostrerà, nei fatti, riottosa ad adempiere. Il principio dell'accordo dice che per concludere un contratto occorre, sul piano della legge, la volontà comune di entrambe le parti: ma un certo grado di volontà comune delle parti è necessario, sul piano della realtà, anche per eseguirlo!

Ecco perché nel gran numero dei casi il contratto che una parte vuole risolvere è per ciò stesso – nei fatti, a prescindere da come si concluderà il giudizio di risoluzione – un contratto sostanzialmente morto, anche se formalmente ancora non morto. È un morto vivente, un contratto zombie.

La criticità appena segnalata non si manifesta allo stesso modo per tutti indistintamente i contratti: c'è ragione di pensare che sia più intensa in relazione a quelli che ho chiamato “contratti per la cooperazione” (tipicamente contratti con effetti obbligatori, aventi ad oggetto servizi che una parte deve rendere all'altra); meno intensa per la tipologia che ho battezzato “contratti sull'appartenenza” (tipicamente contratti con effetti reali traslativi, aventi ad oggetto il trasferimento di un bene). A differenza dei primi, per questi ultimi possono infatti operare meccanismi esecutivi capaci di garantire la concreta attuazione, in forma specifica, della vicenda reale in favore dell'avente diritto (V. Roppo, *A partire dalla formazione*, cit., p. 32-35). È anche vero, peraltro, che le situazioni reali di “appartenenza” non hanno tutte lo stesso rilievo pratico: un conto è quando hanno ad oggetto beni infungibili; altro conto quando riguardano beni di serie fungibili.

Quanto appena rilevato introduce una considerazione generale, e suggerisce un elogio per il lavoro di Andrea Caloni. Perché merita senz'altro apprezzamento e condizione il suo rilievo metodologico, per cui quando si affrontano le criticità e i problemi della risoluzione per inadempimento, e si cercano per essi soluzioni appropriate, bisogna evitare di fare d'ogni erba un fascio e invece distinguere fra le diverse fattispecie sulla base di elementi rilevanti che le connotano (tipologie ed effetti contrattuali, natura delle prestazioni, interessi apprezzabili delle parti, ecc.).

4. I meccanismi di risoluzione stragiudiziale contemplati dal sistema non eliminano le criticità

Siccome gli inconvenienti descritti qui si riconducono all'esito incerto e al tempo non breve del giudizio di risoluzione, viene spontaneo pensare che essi sarebbero eliminati o attenuati laddove la risoluzione per inadempimento possa prodursi senza bisogno di passare attraverso il giudizio per approdare alla conseguente sentenza costitutiva: laddove operi, insomma, qualche meccanismo di risoluzione stragiudiziale come quelli offerti dagli art. 1454 (diffida ad adempiere), 1456 (clausola risolutiva espressa) e 1457 c.c. (scadenza del termine essenziale). E infatti Caloni valorizza molto la diffida ad adempiere (configurata e applicata secondo un'accorta lettura della norma di riferimento) quale dispositivo capace di assicurare un'adeguata gestione dei problemi connessi alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Personalmente non riesco a riconoscere nella diffida ad adempiere tutte queste virtù taumaturgiche: per la semplice ragione che essa (così come anche gli altri mezzi per la risoluzione di diritto) non mi sembra in grado di eliminare l'alea di una sentenza e il tempo del processo necessario a sfornarla. Si consideri, infatti, quanto segue.

X afferma l'inadempimento di Y e stragiudizialmente lo diffida ad adempiere nel termine assegnato, ma X non lo fa (ad esempio perché sostiene di avere già regolarmente adempiuto, o che l'adempimento chiesto da X non è contrattualmente previsto, o di non avere adempiuto per giustificata reazione, ex art. 1460 c.c., al precedente inadempimento di X). Dal punto di vista di X, il contratto è risolto, e molto probabilmente lui vorrà i danni: ma per conseguirli non ha altra via che citare in giudizio Y, contro cui chiederà che si accerti e dichiari l'intervenuta risoluzione per il suo inadempimento, la relativa responsabilità e la conseguente condanna a risarcire il danno; Y si difenderà nel giudizio, e solo alla fine si saprà chi ha ragione, e in particolare se la diffida era ben fondata e quindi il contratto si era risolto, o invece no. E se anche X non prende nessuna iniziativa giudiziale, è possibile che si muova Y: per chiedere giudizialmente, a seconda di come si presenta la situazione di fatto e di come si configura il suo interesse, la risoluzione e/o i danni per l'inadempimento addebitato a X, oppure l'adempimento della prestazione di X che non abbia ancora ricevuto.

Insomma: anche con l'attivazione dei meccanismi di risoluzione stragiudiziale, in quanto questa sia condizionata a determinati presupposti di legge, si finirà sempre per cadere nelle incertezze e nei tempi lunghi di un giudizio, necessario per accettare se quei presupposti sussistevano o meno.

5. La provocazione scandalosa dell'atto risolutorio “assoluto”: attribuire efficacia *tout court* risolutoria alla dichiarazione unilaterale di parte, ancorché infondata nei suoi presupposti legittimanti

Per eliminare l'incertezza occorrerebbe andare oltre, e ipotizzare qualcosa di più radicale ed estremo, di drammaticamente radicale ed estremo: stabilire che quando la parte manifesta (giudizialmente o stragiudizialmente) la propria volontà di risolvere il contratto perché l'altra parte si è resa inadempiente, questa unilaterale manifestazione di volontà produce – di per sé, da sola, inesorabilmente – l'effetto risolutorio: senza che vi sia bisogno né spazio per accettare la sussistenza dei presupposti cui si lega la legittimità dell'iniziativa risolutoria; e quindi anche se i presupposti di legge fanno difetto; anche se, per esempio, l'inadempimento lamentato non sussiste, o è giustificato. Potremmo parlare di un atto risolutorio “assoluto”: appunto perché il suo effetto sarebbe, etimologicamente, “sciolto”, svincolato dalla conformità a parametri legali.

Ciò significa che il contratto potrebbe essere risolto anche quando non meriterebbe, secondo i parametri legali, di essere risolto; significa dare a una parte spregiudicata e opportunista il potere di risolvere, col falso pretesto di un inadempimento di controparte, un contratto che non avrebbe diritto di risolvere. Questo può sembrare empio, blasfemo: qualcosa che attribuisce alla parte la libertà illimitata di ripudiare il proprio

contratto, la abilità a liberarsi dal vincolo contrattuale a proprio libito, e così ne dissolve la “forza di legge”. Oltre a penalizzare ingiustamente la posizione di controparte, cui si infligge la perdita immeritata del suo contratto. Insomma: si conquista certezza, ma al prezzo di un’ingiustizia.

6. Ma davvero così scandalosa? La forza del fatto, e la centralità del risarcimento

Ma proviamo a superare l’istintiva ripugnanza per una soluzione con caratteristiche così negative: e prendiamola come una provocazione, che rivolgo prima di tutto a me stesso. Ragionando a mente fredda, emergono aspetti che vale la pena di considerare.

Il primo è la forza del fatto. Come si è detto, se X vuole risolvere il contratto allegando l’inadempimento di Y, il contratto è un morto vivente, uno zombie destinato a non avere più vera vita: se alla fine del giudizio la domanda di X verrà accolta, il contratto sarà risolto; se verrà respinta, la volontà risolutoria di X lo porterà a rifiutare la sua prestazione, e allora sarà verosimilmente Y che chiederà la risoluzione per l’inadempimento di X. Ma se il contratto è comunque destinato a morire, non è meglio che la dichiarazione ufficiale di morte avvenga prima anziché poi?

Ancora. Attribuire effetto risolutorio alla dichiarazione di parte, ancorché in ipotesi abusiva, sarebbe coerente all’interesse sociale perché eliminerebbe l’incertezza – socialmente dannosa – sulla gestione delle risorse implicate dalle prestazioni. Si potrebbe obiettare che, in tutti i casi nei quali la dichiarazione di parte con effetto risolutorio sia pretestuosa e infondata, ciò avverrebbe all’intollerabile prezzo di una doppia ingiustizia, di un doppio danno collaterale: da un lato l’ingiusto sacrificio inflitto a controparte, cui verrebbe tolto immeritatamente il “bene” del contratto e della relativa prestazione; ma dall’altro, anche il pregiudizio sociale di un debilitazione della forza di legge del contratto, struttura portante della società, presidio del buon funzionamento delle relazioni fra i consociati. Sono obiezioni serie, ma non sembra impossibile fornire qualche risposta: fondata sulla realtà delle cose e sul riconoscimento della forza dei fatti, più che su astratte considerazioni di principio; e forse capace di rendere la provocazione meno oltraggiosa e sconvolgente di quanto appaia a prima vista.

Ingiusto sacrificio inflitto alla parte immeritatamente privata del “bene” del contratto, e della relativa prestazione? Ma se stiamo parlando di un contratto che la forza del fatto condanna comunque alla morte, quel contratto è un “bene” fasullo! Se la prestazione di fatto non verrà eseguita dal debitore, che con la sua dichiarazione risolutoria ha manifestato con chiarezza che non intende adempierla e non l’adempirà, il sacrificio del creditore cui si toglie il diritto legale ad averla è un sacrificio più apparente che reale!

E comunque – ecco il punto chiave – è un sacrificio che sarà compensato. La parte infedele, che con la sua dichiarazione si è liberata del contratto pur non avendovi diritto, ha compiuto un atto produttivo dell’effetto risolutorio, ma nondimeno illecito: per questo dovrà pagare tutti i danni che controparte subisce per l’illecita privazione del contratto e della relativa prestazione. Sarà questo l’oggetto esclusivo della lite e del giudizio

fra le parti: che non dovrà decidere se il contratto è risolto o no (è già sicuramente risolto in via stragiudiziale!), ma solo se la parte che in ipotesi abbia risolto illecitamente deve risarcire l'altra, e per quanto.

Il risarcimento è il compenso dato alla parte che subisce l'eventuale ingiustizia: le si toglie il contratto, ma le si danno soldi (al posto di un contratto che si è peraltro rivelato un bene fasullo). E non varrebbe l'obiezione moralistica che non tutto è monetizzabile, che il compenso monetario non elimina l'ingiustizia: se si vuole essere realisti e non solo moralisti, si deve riconoscere che il sistema legale – nella sua inevitabile imperfezione – non è in grado di eliminare tutte le ingiustizie del mondo, ma può solo provare a prevenirle e, quando non ci riesca, a lenirle con rimedi parziali e di compromesso. Non è forse questa la logica sottesa a quell'architrave dell'ordinamento privatistico (del quale è impensabile possa farsi a meno) che è il risarcimento per equivalente monetario?

Il risarcimento a carico della parte infedele ridimensiona anche il timore che conferire effetto risolutorio alla sua dichiarazione di volontà, pur ingiustificata e dunque illecita, distrugga il valore sociale della “forza di legge” attribuita al contratto. Per due ragioni: una concettuale, e una pratica. La ragione concettuale: il risarcimento a carico della parte che distrugge ingiustamente il contratto è esso stesso figlio del vincolo contrattuale, tanto quanto lo è l'obbligazione di osservare e adempiere il contratto; la parte infedele è condannata a risarcire, proprio perché ha violato il vincolo contrattuale che la astringeva con “forza di legge”. La ragione pratica: la minaccia dell'onere risarcitorio per l'esercizio illecito del potere unilaterale di risoluzione è fattore deterrente idoneo a prevenire gli abusi di quel potere.

Il risarcimento è dunque il fattore chiave, che nella sua funzione compensativa risponde alle obiezioni per l'ingiustizia inflitta alla parte che subisce la risoluzione abusiva; e, nella sua funzione di deterrenza, risponde alle preoccupazioni relative al pericoloso indebolimento del vincolo contrattuale. È ovvio che entrambe le funzioni sarebbero esaltate se il risarcimento per esercizio abusivo del potere risolutorio inglobasse – su presupposti e secondo criteri che andrebbero attentamente calibrati per evitare esagerazioni ed eccessi “giustizialisti” – una componente di danno punitivo.

7. Il valore dell'autoresponsabilità

Al centro della sua proposta ricostruttiva, Caloni pone il concetto o principio di autoresponsabilità: lo faccio volentieri mio (anche se in senso diverso da quello nel quale lo evoca lui, e forse un po' improprio).

La parte che ha interesse prevalente alla prestazione a suo carico (già eseguita o da eseguire che sia), e scarso interesse alla controprestazione attesa (già ricevuta o da ricevere che sia) punta alla risoluzione del contratto. Nella prospettiva in cui stiamo ragionando, può senz'altro conseguirla, attivando il meccanismo risolutorio “assoluto” qui provocatoriamente ipotizzato. Prima di farlo effettivamente, le conviene tuttavia pensarci bene, molto bene, perché facendolo si espone a un rischio: il rischio di pagare cara, molto cara la sua iniziativa. Se questa risulterà destituita dei suoi presupposti legitti-

manti, alla parte che ha risolto abusivamente toccherà infatti pagare a controparte un congruo risarcimento (tanto più pesante, se rafforzato da una componente “punitiva”). Chi risolve, si assume le conseguenze della propria decisione che risulti poi ingiustificata: a titolo di dolo, se il risolvente era consapevole di compiere un atto abusivo; a titolo di colpa, se ha semplicemente mal valutato i dati oggettivi della fattispecie. In ogni caso, autoresponsabilità.

Così intesa, l’autoresponsabilità spinge la parte al calcolo razionale su convenienza/sconvenienza dell’iniziativa risolutoria che ipotizza: calcolo che a sua volta dovrebbe incentivare le iniziative giustificate, e utilmente disincentivare quelle ingiustificate.

8. Perimetrare l’area della provocazione

La provocazione sarebbe impresentabile, se pretendesse di avere una portata generale e illimitata, anziché circoscritta all’area delle sole fattispecie in relazione alle quali sussistono i presupposti che la rendono astrattamente plausibile.

Uno di questi presupposti è che se una parte non vuole adempiere (a torto o a ragione che sia), di fatto molto probabilmente non adempirà: questo fa del contratto un contratto sostanzialmente votato alla morte, sicché tanto vale dichiararlo morto senza incertezze e senza indugi; ovvero dimenticarsi di un adempimento che realisticamente non potrà esserci, e concentrarsi esclusivamente sul relativo risarcimento. Ebbene, come si è già accennato (sopra, § 3), ciò vale per i contratti che implicano lo svolgimento di servizi o attività del debitore a favore del creditore (“contratti per la cooperazione”, tendenzialmente insuscettibili di esecuzione in forma specifica). Vale molto meno per i contratti implicanti l’attribuzione traslativa di beni (“contratti sull’appartenenza”), nella misura in cui questi sono suscettibili di essere attuati coattivamente: una volta stabilito, all’esito del giudizio di risoluzione, se il bene appartiene a X o a Y, i meccanismi esecutivi consentono all’avente diritto di seguirne la materiale disponibilità.

Si aggiunga che fra i “contratti per la cooperazione” ce ne sono alcuni – in particolare i contratti “relazionali” di lunga durata – che per le loro caratteristiche tecnico-economiche richiedono di non essere sciolti bensì di proseguire, con gli aggiustamenti del caso, anche di fronte a sopravvenienze avverse che ne disturbano il regolare ed efficace funzionamento. In casi del genere, lo strumento dell’atto risolutorio “assoluto” può essere guardato con sfavore, siccome incompatibile con la specifica esigenza di salvare il contratto. (Un obiettivo, quest’ultimo, che anche laddove ragionevolmente fondato, deve comunque perseguirsi senza indulgere a pratiche di “accanimento terapeutico” e senza mitizzare strumenti non certo taumaturgici, come il forse troppo enfatizzato obbligo di rinegoziazione: per questi aspetti mi permetto di rinviare a V. ROPPO, *Il contratto*, nel *Treatato Iudica - Zatti*, 3° ed., Lefebvre Giuffrè, Milano, 2025, p. 901-908).

Ma del resto lo si era già detto: non fare di ogni erba un fascio, bensì distinguere fra tipologie contrattuali significativamente diverse, e su ciascuna calibrare il trattamento appropriato, è il metodo giusto quando ci si occupa di risoluzione per inadempimento. E non solo.